



6 C5/ 1

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA**

Piazzale Michele Serratore, 1 - 04100 LATINA  
Tel 0773 691252 - Fax 0773 664205  
Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: dplnd.latina@lnd.it

# **Stagione Sportiva 2020-2021**

## **Comunicato Ufficiale N°6 del 04/09/2020**

### **Attività di Calcio a 5**

#### INDICE

Avviso alle Società	Pag. 2
Motivazioni Tribunale Federale Territoriale	Pag. 3
Allegati	Pag. 7

## AVVISO ALLE SOCIETA'

Il Comitato Regionale Lazio, facendo seguito alle indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, intende fermamente richiamare l'attenzione delle società, e dei suoi componenti, sull'applicazione del Protocollo che fornisce "indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile", emanato lo scorso 12 agosto dalla Figc.

Purtroppo, il ritorno al calcio giocato, al momento solo con gare amichevoli, non sempre è coinciso con l'applicazione basilare delle norme contenute nello stesso Protocollo e questo rischia di creare grosse difficoltà all'intera ripresa del calcio dilettantistico regionale. Pertanto, il Comitato Regionale Lazio chiede a tutti i tesserati (atleti, dirigenti e tecnici) di mettere in campo, con grande senso di responsabilità, tutto l'impegno possibile per attuare quelle misure minime di rispetto delle regole fondamentali, che sono:

- distanziamento interpersonale
- evitare assembramenti
- indossare sempre la mascherina (ad esclusione del momento della gara, ovviamente).
- presentazione dell'autocertificazione all'arrivo all'impianto
- misurazione della temperatura corporea all'ingresso dell'impianto.
- impedire l'accesso al campo a persone che non siano appartenenti al gruppo squadra (identificabile nelle persone inserite nella lista di gara).
- predisporre il distanziamento per i calciatori e i membri degli staff presenti in panchina.
- evitare presenze e assembramenti non consentiti sulle tribune.

Il Comitato Regionale Lazio, confidando nel senso di responsabilità di tutti, ha comunque deciso di monitorare le gare amichevoli regolarmente autorizzate. Al momento, soltanto con il rispetto di queste regole basilari, che per la loro applicazione richiedono un senso di responsabilità collettivo, si può garantire il futuro del calcio dilettantistico, che come altre realtà, deve imparare a convivere con il Covid-19 in un nuovo stile di vita sportiva.

Si vuole infine ricordare che i cosiddetti "allenamenti congiunti" non sono consentiti, in quanto gli allenamenti presso un impianto sono consentiti solo ad atleti tesserati con la propria società. È appena il caso di evidenziare che comportamenti non in linea con quanto sopra riportato non saranno tollerati e verranno segnalati agli Organi competenti, per le conseguenti valutazioni. Si ripone dunque piena fiducia nel senso di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, al fine di ripartire in sicurezza e nel rispetto delle indicazioni date.

## **1. GARE AMICHEVOLI**

Si comunica alle società affiliate che, ai sensi dell'art.34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, **le gare amichevoli devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato Regionale Lazio, trasmettendo apposita richiesta all'indirizzo mail g.mattei@Lnd.it.**

Tale richiesta dovrà tassativamente pervenire al Comitato Regionale Lazio **entro 5 giorni dalla disputa della gara.**

### **Il mancato rispetto di tale termine non consentirà l'autorizzazione della gara.**

Inoltre, si rende noto che, al fine di rendere meno affittivo possibile, dal punto di vista economico, lo svolgimento di una gara amichevole, il Comitato richiederà esclusivamente i costi arbitrari:

#### **Gare amichevoli tra società dilettanti**

- Tassa approvazione gara amichevole	€ 0,00
- Spese solo arbitro	€ 40,00
- spese terna arbitrale	€ 120,00

#### **Gare amichevoli tra società dilettanti e società professionistiche**

- Tassa approvazione gara amichevole	€ 0,00
- Spese solo arbitro	€ 60,00
- spese terna arbitrale	€ 180,00

# AVVISO ALLE SOCIETA'

## ISCRIZIONI REGISTRO CONI

L'iscrizione al “Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” (Registro 2.0 CONI) è obbligatoria e deve essere effettuata a cura della Società sul sito web [www.coni.it](http://www.coni.it), accedendo con le proprie credenziali o accreditandosi.

L'iscrizione si intende completata con la stampa del Certificato di “RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI”; si ricorda che l'iscrizione decade automaticamente il 30 giugno ogni anno.

Con l'avvio della nuova Stagione Sportiva, le Società affiliate alla L.N.D. dovranno comunque rinnovare la propria iscrizione.

Si ritiene inoltre opportuno ricordare alle Società che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura e usufruire delle agevolazioni fiscali, è condizione indispensabile l'iscrizione al Registro CONI, obbligatoria per legge, così come previsto dall'art. 90, comma 18 e 18 ter della legge n. 289 del 27.12.2002. come modificato dalla legge n.128/2004.

E' di fondamentale importanza ricordare ancora che, con l'entrata in vigore del nuovo Statuto Federale, l'iscrizione al Registro CONI è condizione indispensabile per esercitare il diritto di voto da parte delle Società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale. In particolare l'art.20, comma 10, dello Statuto Federale prevede testualmente che “*Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il requisito dell'iscrizione nel Registro delle Società e Associazioni Sportive dilettantistiche del CONI è con decorrenza dalle elezioni del quadriennio 2021-2024*”.

Le Società già in regola con l'iscrizione al Registro CONI possono procedere e, previo completamento di almeno una iscrizione ad una competizione organizzata dalla LND, al rinnovo della stessa direttamente sul portale del CONI, a condizione che non siano intervenuti cambiamenti inerenti allo statuto o alla compagine sociale.

In questo ultimo caso i verbali assembleari attestanti le modifiche dovranno essere caricati sul portale della LND e, conseguentemente, gestiti per il successivo invio al Registro CONI.

Nel caso invece le Società avessero variato o variassero il proprio Rappresentante Legale a far data dal 1°luglio 2020, si dovranno attivare le opportune modifiche all'organigramma societario su portale web, sottoponendo la variazione alla ratifica del Comitato Regionale Lazio e, avendo cura di aggiornare tale informazione attraverso l'indirizzo e-mail [registro@coni.it](mailto:registro@coni.it), allegando tutta la documentazione attestante l'avvenuta modifica.

## **MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CESARE COLETTA, ALESSANDRO DI MATTIA, FELICE SIBILLA,  
LIVIO ZACCAGNINI

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BELVISI ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTELLO CALCIO 3TABERNAE, AI SENSI DELL'ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT.25, COMMA 3, E 28 DEL REGOLAMENTO S.G.S. NONCHÉ DEL C.U. N.1 S.G.S. DEL 2/07/2018, DEL SIG. DONATO DE FILIPPO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ USD MODUGNO, AI SENSI DELL'ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.28 DEL REGOLAMENTO S.G.S. NONCHÉ DEL C.U. N.1 S.G.S. DEL 2/07/2018, DELLA SIG.RA BERTASSELLO BRUNA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA CARSO, AI SENSI DELL'ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.28 DEL REGOLAMENTO S.G.S. NONCHÉ DEL C.U. N.1 S.G.S. DEL 2/07/2018 NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTELLO CALCIO 3TABERNAE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DEL VIGENTE ART.6, COMMA 1, DELLA SOCIETÀ USD MODUGNO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA CARSO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DEL VIGENTE ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020**

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti ufficiali del deferimento in oggetto, viste le memorie difensive prodotte dalle parti, sentiti i difensori dei reclamanti, osserva:

ai deferiti veniva contestato, a vario titolo, di *“aver consentito alla Società da egli presieduta di prendere parte al Torneo « Coppa Carnevale », manifestazione sportiva organizzata senza la preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali e svoltasi nel in data 2- 3 marzo 2019 a Sabaudia (LT), omettendo di accertare preventivamente che lo stesso avesse le prescritte autorizzazioni federali”* violando, in tal modo, i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis del previgente C.G.S. in relazione all'art. 28 del Regolamento S.G.S. nonché del C.U. n. 1 – Settore Giovanile e Scolastico del 02.07.2018 Stagione Sportiva 2018 – 2019. Al sig. Belvisi, inoltre, veniva contestata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 ed art. 22 comma 1 del vigente CGS per non essersi presentato a rendere dichiarazioni innanzi al Collaboratore della Procura nonostante fosse stato ritualmente convocato tramite due comunicazioni a mezzo fax datate 13/8.2019 e 27/8/2019.

La contestazione mossa dalla Procura Federale ai deferiti trova riscontro probatorio non solo dalle dichiarazioni rese dai Presidenti delle Società ASD Football Montenero e USD Modugno,

che hanno confermato le condotte contestate, ma anche e soprattutto da quelle rese dal Delegato Provinciale Sig. Carlo Bersanetti (soggetto certamente estraneo agli interessi di causa) che, personalmente, ha potuto verificare ed accertare, anche dalle divise da gioco indossate dai calciatori, l'appartenenza di questi alle Società deferite.

A nulla rilevano, di contro:

le dichiarazioni dei genitori dei bambini partecipanti al torneo in quanto comunque portatori di interessi essendo i figli tesserati delle Società deferite;

le dichiarazioni del I.r.p.t. dell'ASD Cori Monti Lepini, società contro la quale l'ASD Montello Calcio ha svolto una specifica partita, in quanto le gare del torneo disputate dalle parti deferite sono state più di una così come confermato dai legali rappresentanti delle Società ASD Montenero e USD Modugno i quali, nello specifico, hanno confermato la partecipazione sia dell'ASD Montello Calcio che dell'ASD Polisportiva Carso;

la *"dichiarazione rilasciata da parte degli organizzatori dell'evento in cui, dopo aver spiegato le singole finalità assolutamente non collegate al mondo del calcio ma esclusivamente alle attività organizzate dal Comune di Sabaudia sul carnevale hanno specificato che la società MONTELLO CALCIO assolutamente non ha preso parte all'evento in esame"* (memoria difensiva sig. Belvisi e ASD Montello) in quanto, a prescindere dalla finalità, è incontestato il fatto che le Società deferite abbiano preso parte ad un torneo di calcio e, come tale, soggetto alle prescritte autorizzazioni federali.

Risulta, infine, documentalmente provata la condotta contestata al sig. Roberto Belvisi, all'epoca dei fatti Presidente dell'ASD Montello Calcio 3Tabernae, il quale, seppur ritualmente convocato dalla Procura Federale, si sottraeva a tale obbligo senza giustificazione alcuna. Alla riunione fissata dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il giorno 17 luglio 2020, era presente il rappresentante della Procura Federale nonché l'Avv. Schiavone, in sostituzione dell'Avv. Sperduti in rappresentanza delle società ASD Montello Calcio 3Tabernae e ASD Polisportiva Carso e dei loro rispettivi rappresentanti legali, sig. Belvisi Roberto e sig.ra Bertassello Bruna, mentre nessuno si presentava per i restanti deferiti.

La Procura Federale, preliminarmente, preso atto delle memorie trasmesse dai deferiti, dichiarava di non ritenere valide né fondate le eccezioni in esse presenti, in relazione alla mancata necessità di autorizzazione da parte della Federazione per lo svolgimento del torneo in questione, poiché la società organizzatrice era affiliata ad un ente di promozione sportiva e non invece alla Federazione stessa.

Pertanto, riportandosi integralmente all'atto di deferimento, insisteva nell'accoglimento dello stesso, chiedendo le seguenti sanzioni:

- Belvisi Roberto, mesi 4 di inibizione;
- A.S.D Montello Calcio 3Tabernae, ammenda euro 400,00;
- De Filippo Donato, mesi 3 di inibizione;
- U.S.D. Modugno, ammenda euro 200,00;
- Bertassello Bruna, mesi 3 di inibizione;
- A.S.D. Polisportiva Carso, ammenda euro 200,00.

L'Avv. Schiavone si riportava integralmente alle memorie avanzate chiedendone l'accoglimento e, pertanto, il proscioglimento dei deferiti da lui rappresentati.

Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata dalla Procura, peraltro tutta documentale, ritiene emergere i fatti contestati ai deferiti, ritenendo altresì di poter mitigare le sanzioni, in virtù di quanto riportato nelle memorie difensive trasmesse, tenuto conto anche di precedenti decisioni analoghe dello stesso Tribunale, nonché della gradualità della pena rapportata ai fatti contestati.

Pertanto, il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Belvisi Roberto, mesi 3 di inibizione;
- A.S.D Montello Calcio 3Tabernae, ammenda euro 300,00;
- De Filippo Donato, mesi 2 di inibizione;
- U.S.D. Modugno, ammenda euro 200,00;
- Bertassello Bruna, mesi 2 di inibizione;
- A.S.D. Polisportiva Carso, ammenda euro 200,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE  
F.to Cesare Coletta

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

## **ALLEGATI**

- Circolare n.18 - Circolare n.26/2020 Centro Studi Tributarî LND

**Pubblicato in Latina il 04 Settembre 2020**

IL SEGRETARIO  
Daniela Donati

IL DELEGATO  
Gian Carlo Bersanetti